



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE
FORMATIVA PER I BIOLOGI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica Prof Gaspare Adorno autorizzato alla firma della presente convenzione giuste delibere del Senato Accademico del 19/3/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 2/4/2019.

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO (ASL VITERBO), con sede in Viterbo (VT), via Enrico Fermi, Partita IVA/ C.F. 01455570562, rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Egisto Bianconi, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata Azienda).

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, all'art. 3, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni

viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate. Nel medesimo articolo inoltre si dettano a grandi linee le modalità di svolgimento della collaborazione tra Università e strutture sanitarie e si rinvia ad un successivo decreto per l'identificazione dei requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché degli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”, decreta che le suddette tipologie di scuola hanno percorso didattico simile, stessa denominazione, stessa aggregazione in aree e classi, delle omologhe tipologie destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia, anche al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali;

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica nella seduta del 11 aprile 2023 autorizza la Dott.ssa Elettra Palamides a svolgere dal 01 Luglio 2023 al 01 Dicembre 2024 un periodo di formazione specialistica presso l' Ospedale Belcolle Laboratorio di Citofluorimetria dell' UOC di Ematologia.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'Azienda mette a disposizione, per le esigenze didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica Clinica dell'Università degli Studi di Roma Tor

Vergata le strutture afferenti alla dell'UOC di Ematologia del P.O. di Belcolle, con relativi locali, attrezzature e materiali, con requisiti corrispondenti a quelli previsti dalle disposizioni vigenti;

L'Azienda si impegna ad ospitare presso la summenzionata struttura la Dott.ssa Elettra Palamides, specializzanda iscritta al III° anno della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica per il periodo stabilito dalla Direzione della Scuola, per il raggiungimento o il completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi.

Art. 2 - Durata

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà per la durata di mesi 17 (diciassette), e segnatamente dal 01 Luglio 2023 al 01 Dicembre 2024.

Lo specializzando, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata su accordo delle Parti per iscritto e nelle medesime forme della presente Convenzione.

Art. 3 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dalla Scuola in sede di programmazione, la specializzanda svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel Progetto Formativo individuale allegato alla presente Convenzione.

Le modalità operative di svolgimento delle attività saranno concordate tra il Dirigente Medico Responsabile della Struttura suddetta ed il Direttore della Scuola.

L'avvio dell'attività di tirocinio è subordinato all'espletamento da parte dell'Azienda delle opportune verifiche della documentazione dello specializzando necessaria all'ingresso in Ospedale e funzionale allo svolgimento del tirocinio formativo.

Art. 4 - Natura Giuridica del rapporto

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della specializzanda è finalizzata all'addestramento previsto dallo Statuto della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica.

Art. 5 - Responsabile della formazione e Tutor

Il Responsabile della formazione della specializzanda è il Prof. Gaspare Adorno.

I Referenti per l'attività di tirocinio individuati come Tutor che affiancheranno la specializzanda nello svolgimento delle attività di formazione presso il Laboratorio di Citofluorimetria dell'UOC di Ematologia del P.O. di Belcolle sono la Dott.ssa Maria Assunta Silvestri e il Dott. Roberto La Tagliata.

Art. 6 - Coperture Assicurative

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale è a carico del biologo in formazione specialistica.

Art. 7 – Regolamenti

Gli obblighi previsti dal D.L.gs.vo 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e se presente il rischio da radiazioni ionizzanti, previsti dal D.L.gs.vo 230/1995, gravano sul Soggetto Ospitante.

In particolare la specializzanda deve attenersi al vigente regolamento aziendale sulla sicurezza, consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Art. 8 - Obblighi della specializzanda

Durante lo svolgimento del tirocinio, la specializzanda è tenuta a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni dei Tutor della Struttura;

- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso l'Ente Ospitante ed in particolare del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito aziendale (www.asl.vt.it).
- frequentare la Struttura, così come previsto nella presente Convenzione nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Art. 9 - Certificazione conclusiva

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa la ASL Viterbo rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal biologo in formazione, redatta secondo lo schema allegato.

Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali e Riservatezza

Con riferimento al trattamento dei dati della specializzanda, individuata all'art. 1 del presente accordo, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente “GDPR”) e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all'attività svolta da parte della specializzanda in formazione specialistica ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

La specializzanda in formazione specialistica è tenuta ad osservare le norme in materia di protezione dei dati ed è designato dall'ASL di Viterbo, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 12 – Firma digitale

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC.

Art. 13 - Spese

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente la registrazione. L'Università si impegna a corrispondere un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento.

In caso contrario per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Viterbo.

Art. 15 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica.

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Prof. Gaspare Adorno

L'ASL Viterbo

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Egisto Bianconi



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA
E BIOCHIMICA CLINICA Prof. Gaspare Adorno

PIANO FORMATIVO Dott.ssa Elettra Palamides

La Dott.ssa, Elettra Palamides, nata il [REDACTED] a [REDACTED], iscritta al terzo anno della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata, effettuerà un periodo di frequenza fuori rete formativa presso il laboratorio di Citofluorimetria dell'UOC di Ematologia dell'ospedale Belcolle (VT) sotto la supervisione dei tutor Dott.ssa Assunta Silvestri e Dott. Roberto Latagliata, con decorrenza dal 1 Luglio 2023 al 1 Dicembre 2024 con lo scopo di condurre una tesi riguardante l'analisi immunofenotipica mediante citometria a flusso nel Mieloma Multiplo.

Durante questo periodo, la Dott.ssa Palamides si occuperà delle seguenti attività:

- 1) Effettuazione dell'analisi immunofenotipica mediante citofluorimetria a flusso su midollo osseo nei pazienti affetti da Mieloma Multiplo di nuova diagnosi.
- 2) Creazione di un database retrospettivo dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo diagnosticati dal gennaio 2015 ad oggi presso l'UOC di Ematologia dell'ASL di Viterbo, comprensivo dei dati biologici (immunofenotipo, citogenetica convenzionale e FISH, immunoistochimica), clinici e di risposta al trattamento
- 3) Valutazione statistica con programma SPSS del database con lo scopo di evidenziare correlazioni prognostiche fra i dati clinico-biologici all'esordio e la risposta terapeutica nella popolazione raccolta.

Tutte le fasi di studio saranno coordinate e gestite nell'ambito della Mieloma Unit, a cui afferiscono sia i diversi laboratori che i responsabili della gestione clinica dei pazienti affetti da Mieloma Multiplo.

Roma, [REDACTED]

[REDACTED]

**CERTIFICATO DELLE ATTIVITA' SVOLTE EXTRA RETE FORMATIVA
a.a. 20...../.....**

ASL VITERBO

SI ATTESTA CHE

[nome e cognome medico in formazione specialistica].....
Iscritto alla Scuola di Specializzazione in
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ha completato il periodo di attività extra rete formativa in
coerenza con il programma descritto nell' accordo per l'attività fuori rete formativa approvato dal Consiglio
della Scuola di appartenenza

Con il seguente risultato (valutazione complessiva del periodo):

molto buono; buono; sufficiente insufficiente

Durata complessiva del periodo extra rete formativa:.....

[Fornire una motivazione per la valutazione dell'attività formative]

.....
.....
.....
.....
.....

[nome e cognome tutor]

Data:/...../..... Firma _____

[nome e cognome Dirigente Responsabile]

Data:/...../..... Firma _____